È possibile accogliere la disponibilità di docenti appartenenti ad ordini diversi rispetto alla scuola di accoglienza?

Sì. Sarà compito del Dirigente Scolastico trovare utilizzazioni diverse e funzionali per i docenti ospitati a prescindere dalla tipologia della scuola di provenienza. Ai docenti è richiesta molta flessibilità come impone la situazione.

2. In che modo possono essere utilizzati i docenti che si sono messi a disposizione in scuole diverse da quelle di provenienza?

La nota dell'USR Abruzzo del 20.4.09 recita: "Si deve quindi chiarire che il personale di cui sopra oltreché essere utilizzato in attività di ampliamento dell'offerta formativa o di supporto didattico agli alunni colpiti dai suddetti eventi sismici, deve, ovviamente – una volta inserito in una regolare programmazione di servizio – essere utilizzato anche in qualsiasi altra attività di docenza che risulti necessaria presso le Scuole dove presta servizio e quindi anche in supplenze, per sostituire eventuali colleghi assenti titolari nelle stesso plesso o sezione staccata o sede centrale presso cui è appoggiato".

3. Un docente ospitato presso un'altra scuola è tenuto ad osservare l'intero orario di servizio o è possibile utilizzarlo part time?

Il docente deve essere utilizzato ai sensi del DM 15 aprile 2009, n. 3543, così come ulteriormente specificato dalla nota USR Abruzzo del 20.4.09. La flessibilità è consigliata non solo dalla situazione straordinaria, ma è prevista soprattutto dal Regolamento dell'autonomia (DPR 275/1999). Ma la flessibilità non va confusa con una gratuita riduzione dell'orario di servizio.

4. Come bisogna regolarsi per i permessi richiesti dal docente che ha assunto servizio presso altra scuola a causa degli eventi sismici?

Vanno applicate le norme esistenti, tenendo in dovuta considerazione che il docente terremotato deve far fronte ad una serie di incombenze straordinarie scaturite dalla particolarità della situazione.

5. A chi devono riferirsi i docenti impegnati nelle tendopoli per permessi, congedi, ferie, richieste di turnazione...?

Possono far riferimento al docente incaricato di coordinare le attività scolastiche nella stessa tendopoli che riferirà al dirigente scolastico responsabile del centro operativo misto (COM) il quale assumerà le determinazioni del caso.

6. È necessario un provvedimento di utilizzazione per tutti i docenti impegnati nelle tendopoli?

È compito del dirigente scolastico responsabile del COM affidare ai docenti l'incarico d'insegnamento e/o di prestazione di attività didattiche e, conseguentemente, attestare anche il servizio prestato.

7. Un docente di sostegno può essere utilizzato per insegnamenti curricolari?

Nulla osta che i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria siano utilizzati, se necessario, nelle classi comuni. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere comunque utilizzati compatibilmente con le proprie classi di concorso.

8. Un docente curricolare può essere utilizzato per il sostegno?

Il principio che deve orientare tutte le azioni didattiche, in questa fase di emergenza, è quello di dare, o-vunque, una risposta adeguata ai problemi e alle domande formative degli studenti. Sia nelle tendopoli, sia nelle scuole che hanno ospitato studenti terremotati qualsiasi docente, con o senza titolo, se la situazione lo richiede, può essere utilizzato per attività di sostegno.

9. Cosa fare se alcune disabilità richiedono assistenti materiali?

Gli EE.LL. possono provvedervi, ma anche tutto il personale, comunque in servizio, se non utilizzato per altre mansioni.

10. Possono essere nominati supplenti in presenza di docenti a disposizione provenienti dalle zone terremotate?

Prima di nominare supplenti va verificata la possibilità di coprire le eventuali assenze con i docenti che si sono messi a disposizione provenienti dai territori aquilani. Sarebbe anche opportuno verificare la presenza di docenti a disposizione presso scuole di territori limitrofi, valutando la loro disponibilità e la possibilità di mezzi di trasporto che consentano spostamenti agevoli.

11. Devono essere revocate le supplenze già conferite in presenza di docenti a disposizione provenienti dalle zone terremotate?

Ai sensi dell'art. 3 del DM 3542 del 15 aprile 2009, i docenti provenienti dalle zone terremotate saranno utilizzati "in attività di ampliamento dell'offerta formativa o di supporto didattico agli alunni che a causa degli eventi sismici si trovino a frequentare la stessa scuola". In assenza di tale esigenza, essi possono essere utilizzati "anche in qualsiasi altra attività di docenza che risulti necessaria presso le Scuole dove presta servizio e quindi anche in supplenze, per sostituire eventuali colleghi assenti titolari nelle stesso plesso o sezione staccata o sede centrale presso cui è appoggiato" (nota dell'USR Abruzzo del 20.4.2009). Ne consegue che anche gli incarichi a tempo determinato già conferiti dovranno essere revocati in presenza di personale a disposizione che abbia titolo.

12. Va comunicato ai Centri per l'Impiego l'assunzione di docenti provenienti dalle zone terremotate? No, la comunicazione ai Centri per l'Impiego è una procedura richiesta solo per chi assume servizio e non per chi è qià in servizio (e i docenti provenienti dalle zone terremotate sono qià in servizio).

13. Chi provvede al pagamento dei docenti supplenti nominati prima dell'evento sismico?

Le stesse scuole che hanno conferito l'incarico, dopo la riapertura degli uffici amministrativi, anche in sedi provvisorie. È facile che si verranno a verificare alcuni ritardi.

14. I docenti neoassunti quando effettueranno il corso di formazione?

Con tutta probabilità i corsi di formazione per docenti neoassunti nell'anno scolastico 2008/2009 e per quanti, negli anni precedenti, hanno differito la formazione, slitteranno nel periodo settembre-dicembre 2009. Siamo in attesa di disposizioni circa le procedure per la conferma in ruolo e la decorrenza giuridica.

15. È possibile accogliere alunni di indirizzi diversi da quelli della scuola di provenienza?

Sì. Gli studenti potranno seguire le lezioni delle materie "principali" tralasciando quelle specifiche che non appartengono al proprio indirizzo. In ogni caso è opportuno, laddove possibile, che le scuole diventino an-

che centri di orientamento indirizzando eventualmente gli studenti verso istituti vicini, facilmente raggiungibili, affini agli indirizzi delle scuole di provenienza.

16. Se le scuole non hanno a disposizione gli spazi necessari quali soluzioni possono adottare per ospitare gli studenti provenienti dalle zone terremotate?

Si cercheranno locali al di fuori degli edifici scolastici. E qualora non sia possibile, in accordo con gli E-E.LL., è possibile ricorrere anche ai doppi turni.

17. Per gli alunni accolti, è valida la copertura assicurativa stipulata dalla scuola di provenienza?

L'assicurazione dovrebbe coprire gli studenti ovunque essi siano impegnati in attività didattiche. È opportuno, comunque, che le istituzioni scolastiche accoglienti segnalino alle agenzie assicurative i nuovi nominativi e recepiscano formalmente tale assicurazione.

18. La deroga ai 200 giorni di lezione per la validità dell'anno scolastico è estesa a tutte le scuole della Regione?

L"anno scolastico sarà valido anche se non si raggiungono i 200 giorni, se tale circostanza è determinata da motivi legati all'evento sismico. In ogni caso nulla vieta di attivare momenti educativo/didattici anche in periodi di chiusura della scuola.

19. I fondi aggiuntivi che saranno stanziati riguarderanno solo la copertura delle spese per il personale oppure potranno essere utilizzati anche per il funzionamento o per l'acquisto di arredi?

Saranno date indicazioni in tal senso, non appena si definiranno i criteri. Vi sono, comunque, molte aziende che hanno rappresentato la disponibilità a fornire materiali e arredi. Sarà attivata una ricognizione dei bisogni per valutare dove destinare le risorse materiali messe a disposizione.

20. I dirigenti scolastici, che hanno nelle loro scuole docenti neo-assunti (ex art. 2 DM 61/2008) che non possono effettuare il corso di formazione per i recenti eventi sismici, possono predisporre tutte le procedure relative all'anno di prova (relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comitato di valutazione, ecc.) e redigere la relazione per la valutazione del servizio?

Fino ai decreti delegati per il personale docente era previsto unicamente il periodo di prova consistente nella prestazione di servizio per almeno 180 giorni. Con la legge 270/1982 (artt. 1 e 2), per i docenti vincitori di concorso viene aggiunto l' "anno di formazione", consistente in una serie di attività seminariali durante l'anno scolastico e l'assistenza da parte di un tutor, pur nel rispetto generale del periodo di prova.

Successivamente, dalla CM 267/1991 emerge il principio secondo cui dei due elementi costitutivi dell'anno di formazione (1: prestazione del servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico; 2: attività seminariali) solo il primo è essenziale al superamento dell'anno di formazione, mentre il secondo elemento può in tutto o in parte mancare per causa forza maggiore documentata (assenze per maternità, infermità, nel nostro caso, per l'evento sismico). Solo nella situazione inversa (corso effettuato, ma in assenza del completamento dei 180 giorni), l'anno di formazione dovrà essere ripetuto nell'anno scolastico successivo, senza però dover ripetere le attività seminariali.

Ciò premesso, i Dirigenti scolastici potranno avviare, alla fine dell'anno scolastico, tutte le procedure necessarie (riunione del comitato di valutazione ecc.) e redigere la dovuta relazione sul periodo di prova del docente. La conferma in ruolo verrà ratificata solo dopo l'espletamento del corso di formazione, con decorrenza giuridica dalla data di nomina